

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421.

Non rientra nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 3, numero 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154, quello dell'amministratore sottoposto a giudizio di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti.

Omissis.

È noto, infatti, che, se l'art. 15, n. 6, della legge n. 570 del 1960 prevedeva che era ineleggibile a consigliere comunale colui che aveva "una lite pendente con il Comune", l'art. 3, n. 4, della legge n. 154 del 1981 - il quale, tra l'altro, ha trasformato quella causa di ineleggibilità in causa di incompatibilità - ha precisato, in termini tecnico/giuridici inequivocabili, che cosa si debba intendere per lite pendente, imponendo, così, la conclusione che la ormai limpida nozione di lite pendente escluda dal suo ambito di applicazione quella particolarissima "lite" determinata all'azione di responsabilità amministrativa o contabile esercitata dal procuratore generale della Corte dei Conti nei confronti di colui che, già amministratore regionale, provinciale e comunale - e, per questo, incorso nel giudizio di responsabilità, - intenda ricoprire nuovamente la carica.

Recita l'art. 3, n. 4, che "non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune".

Ebbene, questa suprema Corte ha già posto in evidenza che il legislatore, con questa norma, ha dato rilievo determinante al dato formale della attuale pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente, come si riteneva nel passato, al contrasto, reale o potenziale, di interessi tale da importare una situazione di contrasto tra eletto ed ente pubblico, anche se non formalizzato in una contesa giudiziaria in atto.

Ma, oltre a questa ineleggibile novità, la norma, nel disporre che deve esserci una lite in cui l'eletto e la regione, la provincia o il comune siano parti (".. in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con la regione, la provincia o il comune"), non ha contemplato quelle liti in cui l'ente pubblico non sia parte (si pensi al procedimento penale nel quale la P.A. non si sia costituita parte civile) o in cui, come nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, non sia neppure concepibile che vi sia una parte.

È noto, invero, che i giudizi davanti alla Corte dei Conti non sono giudizi di parti, ché essi, particolarmente quelli di responsabilità, hanno carattere inquisitorio e sindacatorio, non essendo legati alle richieste delle parti e neanche a quelle del procuratore generale, sicché, una volta investita della causa, la Corte procede in piena autonomia all'affermazione del diritto e può estendere il giudizio anche ad altri soggetti non considerati nell'atto introduttivo.

È ben vero che, allorché competenti per il giudizio di responsabilità erano i Consigli di Prefettura, questa Suprema Corte, nel dare atto che "nei giudizi avanti al Consiglio di Prefettura il Comune non era parte", ha affermato che "l'iniziativa del Consiglio di Prefettura instaurava un regolare rapporto processuale avente per oggetto la dichiarazione di responsabilità a carico degli amministratori suddetti" e che "in tale giudizio la controparte è sempre e necessariamente l'ente il cui interesse esiste de iure".

Dinanzi, però, alla volontà del legislatore del 1981, per il quale la incompatibilità in tanto sussiste in quanto eletto ed ente pubblico siano parti formalmente in conflitto, non può più avere rilevanza la circostanza che nel giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori l'interessata sia pur sempre l'amministrazione, prescindendo dal suo essere parte in senso formale.

Del resto, questo, così delimitato, ambito di applicazione della nozione di lite pendente è del tutto coerente con la "ratio" di siffatta ipotesi di incompatibilità.

Nel caso in cui le parti dominino la lite, consentire che una persona, in lite con l'amministrazione, ricopra la carica di consigliere comunale, significherebbe, infatti, correre il pericolo di consegnare la lite a questa persona, significherebbe correre il rischio di attribuire a questa persona la possibilità di influire sulla lite, di condizionarla, se non di piegarla, a proprio favore.

Ma, laddove - come, per quel che si è detto, nel giudizio di responsabilità - v'è la assoluta indisponibilità della lite, laddove l'eletto non potrebbe, pur se lo volesse, pregiudicare la lite, perché, per volontà del legislatore, questa sfugge completamente al suo dominio o, quanto meno, al suo controllo, costituire, ipotizzare una causa di incompatibilità per lite pendente vorrebbe dire porre sullo stesso piano dati processuali che non sono sullo stesso

piano, vorrebbe dire vedere omogeneità processuali tra entità processualmente non omogenee, non in grado, quindi, di determinare le stesse conseguenze.

D'altro canto, la posizione di colui che è "parte" in un procedimento di responsabilità amministrativa è tutt'altro che senza rilevanza, potendo venire in considerazione, anzitutto, nel momento in cui colui nei confronti del quale ha agito il procuratore generale della Corte dei Conti si espone al giudizio degli elettori e, in secondo luogo e soprattutto, essendo stata prevista una ben precisa ipotesi di incompatibilità allorché quegli, dichiarato responsabile verso l'ente pubblico con sentenza passata in giudicato, non abbia ancora estinto il debito.

Dispone, infatti, l'art. 3, n. 5, della legge n. 154 del 1981 che "non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di un istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito".

Omissis.